

**“REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE”
di ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.**

TESTO VIGENTE DA ABROGARE	NUOVO TESTO DA INSERIRE
<p>Art.27 “Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte”</p> <p>27.1 Ogni cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni alla proprietà privata e a valle del contatore. Il cliente ha il diritto/dovere di controllare i consumi attraverso l’autocontrollo periodico del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati, salvo la comprovata responsabilità del Gestore stesso.</p> <p>27.2 In caso di dispersioni d’acqua nell’impianto privato del cliente non dovute a negligenza ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte, il conteggio dell’acqua consumata durante il periodo di perdita sarà commisurato al consumo storico rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente maggiorato del 50%; nel caso in cui non esistano consumi precedenti, tale consumo sarà calcolato sulla base dei consumi medi registrati nello stesso periodo dell’anno per la tipologia contrattuale di appartenenza, incrementati del 50%. In ogni caso ai consumi attribuibili all’avvenuta perdita nell’impianto interno, non saranno applicate le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione. La riduzione sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione. Non si può, in ogni caso, partire da una data precedente all’ultima lettura utile alla fatturazione. La riduzione è subordinata all’accertamento della perdita da parte del cliente, verificata dal Gestore del S.I.I., alle opere necessarie all’eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una specifica richiesta scritta corredata da idonea documentazione ed eventuale reports fotografico comprovante la tempestiva riparazione.</p> <p>27.3 Il Gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire alternativamente:</p> <p>a) d’ufficio, sulla base della documentazione presentata dal cliente e con facoltà del Gestore di operare verifiche sulla validità di tale documentazione e del fatto correlato;</p>	<p>Art. 27 “Consumi eccezionali per perdite occulte a valle del misuratore”.</p> <p>Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni alla proprietà privata e a valle del punto di consegna. L’Utente ha il diritto/dovere di verificare i consumi attraverso il controllo periodico del contatore ed il corretto funzionamento della saracinesca a valle di quest’ultimo, ciò anche al fine di individuare eventuali anomalie quali il malfunzionamento degli apparecchi e/o i consumi eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore. Non è pertanto compito né responsabilità del Gestore segnalare la presenza di possibili perdite a valle del misuratore: la periodica lettura dei contatori effettuata, anche a mezzo ditte incaricate, dal Gestore può solo contribuire a rilevare ed indicare all’Utente eventuali consumi anomali. Rimane onere e cura dell’Utente provvedere alla verifica dei consumi anomali e la causa degli stessi (es. utilizzo superiore alla media della risorsa idrica per necessità contingenti, tubazione rotta, valvole malfunzionanti, blocco galleggianti, etc.).</p> <p>Di norma, pertanto, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il misuratore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare all’Utente e/o a terzi da guasti negli impianti idrici privati.</p> <p>In caso di consumi eccezionali per perdite occulte a valle del misuratore il Gestore attiva e promuove l’adesione volontaria di ciascun Utente ad un Fondo di copertura dei consumi eccezionali per perdite occulte a valle del misuratore, così come disciplinato da uno specifico documento approvato dall’EGA.</p> <p>In caso di consumi eccezionali per perdite occulte a valle del misuratore, l’Utente che non ha aderito al suddetto Fondo e non risulti moroso nei confronti del Gestore, per bollette diverse da quella interessata dalla perdita e/o anche per Utenze (cessate e/o attive) diverse, potrà, in via del tutto eccezionale e nei termini e con le modalità di seguito specificate, richiedere ed usufruire di un abbuono tariffario.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la perdita occulta deve derivare da causa

~~b) con verifica diretta da parte del personale aziendale; Il cliente ha diritto alla suddetta ricostruzione per una sola fatturazione nel corso di ogni triennio.~~

~~27.4 Sarà consentito al cliente, su proposta con il Gestore, sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura dei maggiori consumi dovuti a perdite occulte. In ogni caso la polizza non dovrà costituire parte integrante del contratto di fornitura.~~

accidentale, fortuita ed involontaria e verificarsi a valle del contatore del Gestore in una parte della rete interna privata non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto e palese. Non sono considerate in alcun modo perdite occulte le perdite d'acqua derivanti da rotture e/o cattivo funzionamento:

- di impianti a vista e strutture ispezionabili;
- delle valvole di troppo pieno e dei galleggianti se facilmente visibili;
- dei rubinetti, degli sciacquoni dei water e degli scarichi;

• degli impianti di pompaggio e di decalcificazione acque ed in genere di tutte le apparecchiature di regolazione e controllo presenti negli impianti dell'utenza (come ad esempio impianti a pannelli solari, frigoriferi, fabbricatori di ghiaccio, condizionatori, caldaie, ecc.) se la perdita è localizzata in parti visibili e/o facilmente accessibili all'utente;

- la perdita non deve essere stata causata da imperizia/negligenza dell'Utente e/o da terzi incaricati dal medesimo, e/o dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di fornitura.

- l'Utente che rileva un consumo anomalo ed individua la causa in una rottura/malfunzionamento nell'impianto, è tenuto a denunciare tempestivamente al Gestore la perdita ed in ogni caso prima di effettuare i lavori di riparazione. Successivamente, entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione, l'Utente, pena la decadenza delle condizioni per l'apertura della pratica di abbuono, dovrà effettuare la riparazione e trasmettere al Gestore, che provvederà agli opportuni accertamenti, la documentazione fotografica del sinistro dimostrante l'effettiva rottura/malfunzionamento, una panoramica che evidenzi la zona oggetto d'intervento, le foto attestanti l'avvenuta riparazione e la lettura del contatore a riparazione ultimata, nonché la ricevuta/fattura degli oneri sostenuti per la riparazione oppure un'autocertificazione di avvenuta riparazione se eseguita direttamente dall'Utente. In ogni caso la riparazione dovrà essere eseguita a regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme di legge e alle specifiche tecniche del Gestore.

Il Gestore provvederà agli opportuni accertamenti. La pratica non potrà essere evasa e l'abbuono riconosciuto qualora l'Utente non consenta i necessari sopralluoghi e/o non fornisca tutta la documentazione richiesta.

Non verrà in ogni caso riconosciuto alcun

abbuono qualora l'Utente non presenti al Gestore la denuncia della perdita, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo, entro 90 giorni dalla data di scadenza della bolletta contenente i consumi attribuibili alla perdita;

- l'abbuono potrà essere richiesto solo per la bolletta riferita al periodo interessato dalla perdita. Non saranno rimborsate bollette riferite a periodi precedenti, regolarmente pagate dall'Utente, laddove lo stesso non abbia fatto regolare denuncia in osservanza a quanto sopra;

- l'Utente che risulti moroso nei confronti del Gestore, per bollette diverse da quella interessata dalla perdita e/o anche per Utenze (cessate e/o attive) diverse, non potrà usufruire dell'abbuono finché perduri l'insolvenza;

- l'abbuono verrà riconosciuto solo una volta nell'arco della durata contrattuale di ciascuna utenza.

Il Gestore si riserva la facoltà di verificare che eventuali volture contrattuali non vengano effettuate per eludere l'applicazione di tale criterio, in tal caso non verrà concesso l'abbuono.

In presenza di tutti i requisiti sopra evidenziati, il Gestore provvederà a rideterminare i consumi con le seguenti modalità:

- servizio di acquedotto: ~~media dei metri cubi d'acqua fatturati nello stesso periodo dell'anno precedente (ovvero, in mancanza di dati storici, in base ai consumi medi per utenze analoghe)~~ addebito di consumi pari al Consumo medio annuo (coefficiente *Ca*) dell'utenza determinato, anche in caso di indisponibilità e/o nuova utenza, in osservanza alle disposizioni e criteri tutti stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 218/2016/R/idr del 05.05.2016 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, maggiorati del 500% della media stessa;

- servizio di fognatura: ~~media dei metri cubi d'acqua fatturati nello stesso periodo dell'anno precedente (ovvero, in mancanza di dati storici, in base ai consumi medi per utenze analoghe)~~ addebito di consumi pari al Consumo medio annuo (coefficiente *Ca*) dell'utenza determinato, anche in caso di indisponibilità e/o nuova utenza, in osservanza alle disposizioni e criteri tutti stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 218/2016/R/idr del 05.05.2016 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni,;

- servizio di depurazione: ~~media dei metri cubi~~

~~d'acqua fatturati nello stesso periodo dell'anno precedente (ovvero, in mancanza di dati storici, in base ai consumi medi per utenze analoghe)~~ addebito di consumi pari al Consumo medio annuo (coefficiente C_a) dell'utenza determinato, anche in caso di indisponibilità e/o nuova utenza, in osservanza alle disposizioni e criteri tutti stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 218/2016/R/idr del 05.05.2016 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni,.

~~Qualora a causa di malfunzionamento del misuratore i dati storici dell'anno precedente non siano attendibili, il Gestore prenderà in considerazione i consumi relativi ad altro periodo precedente dell'utenza oggetto di abbuono purché rappresentativi della stessa, in mancanza di tali dati verranno considerati i consumi medi per utenze della stessa tipologia di appartenenza.~~

In caso di guasto e/o malfunzionamento del contatore il Gestore procederà alla ricostruzione dei consumi dell'Utenza oggetto dell'abbuono in osservanza ai criteri e modalità della citata deliberazione dell'ARERA n. 218/2016/R/idr del 05.05.2016 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

“REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – PARTE I SERVIZIO DI ACQUEDOTTO” di PIAVE SERVIZI S.R.L.

TESTO VIGENTE DA ABROGARE	NUOVO TESTO DA INSERIRE
<p>Art. 35 “Consumi eccezionali d’acqua per perdite occulte”.</p> <p>I consumi eccezionali d’acqua corrispondenti ad almeno tre volte il consumo medio d’acqua rilevato nei due periodi di fatturazione precedenti corrispondenti e, per le nuove utenze, a quello accertato, con le stesse modalità, per utenze analoghe che, previo accertamento del preposto Ufficio Aziendale, risultano provocati da rotture o guasti a tubazioni interrate a valle del contatore, imprevedibili e non accertabili da parte del Cliente in base a normale diligenza, verranno fatturati, per una sola rottura, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a tariffa normale per il consumo medio; – a tariffa base per il 50% del consumo eccedente il consumo medio. <p>Gli importi calcolati in abbuono tariffario non possono essere suddivisi in più periodi di fatturazione.</p> <p>I casi in cui il consumo eccezionale supera di oltre 20 volte il consumo medio saranno esaminati dal Gestore che potrà, motivatamente, discostarsi dai sopra esposti criteri di fatturazione.</p> <p>Nelle suddette ipotesi il Cliente dovrà comunque richiedere al Gestore una lettura straordinaria del contatore, o procedere direttamente tramite autolettura, sicchè i consumi eccezionali successivi a tale rilevazione non saranno passibili di riduzione in sede di fatturazione. In ogni caso la data di detta lettura straordinaria non può essere successiva a quella della scadenza di pagamento riportata nella bolletta relativa al periodo in cui è avvenuta la rottura.</p> <p>Il Cliente dovrà provvedere alla riparazione entro 15 giorni e comunque prima dell’emissione della bolletta relativa al periodo in cui si è verificato il guasto, avvisando il Gestore con almeno 2 giorni di anticipo e lasciando lo scavo aperto per poter effettuare il sopralluogo. Qualora il Cliente si trovasse nella necessità di effettuare la riparazione e l’immediato interrimento dello scavo prima del succitato sopralluogo, producendo al Gestore valide motivazioni, lo stesso potrà dimostrare in via eccezionale di aver diritto all’abbuono tariffario mediante presentazione di documentazione</p>	<p>Art. 35 “Consumi eccezionali per perdite occulte a valle del misuratore”.</p> <p>Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni alla proprietà privata e a valle del punto di consegna. L’Utente ha il diritto/dovere di verificare i consumi attraverso il controllo periodico del contatore ed il corretto funzionamento della saracinesca a valle di quest’ultimo, ciò anche al fine di individuare eventuali anomalie quali il malfunzionamento degli apparecchi e/o i consumi eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore. Non è pertanto compito né responsabilità del Gestore segnalare la presenza di possibili perdite a valle del misuratore: la periodica lettura dei contatori effettuata, anche a mezzo ditte incaricate, dal Gestore può solo contribuire a rilevare ed indicare all’Utente eventuali consumi anomali. Rimane onere e cura dell’Utente provvedere alla verifica dei consumi anomali e la causa degli stessi (es. utilizzo superiore alla media della risorsa idrica per necessità contingenti, tubazione rotta, valvole malfunzionanti, blocco galleggianti, etc.).</p> <p>Di norma, pertanto, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il misuratore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare all’Utente e/o a terzi da guasti negli impianti idrici privati.</p> <p>In caso di consumi eccezionali per perdite occulte a valle del misuratore il Gestore attiva e promuove l’adesione volontaria di ciascun Utente ad un Fondo di copertura dei consumi eccezionali per perdite occulte a valle del misuratore, così come disciplinato da uno specifico documento approvato dall’EGA.</p> <p>In caso di consumi eccezionali per perdite occulte a valle del misuratore, l’Utente che non ha aderito al suddetto Fondo e non risulti moroso nei confronti del Gestore, per bollette diverse da quella interessata dalla perdita e/o anche per Utenze (cesstate e/o attive) diverse, potrà, in via del tutto eccezionale e nei termini e con le modalità di seguito specificate, richiedere ed</p>

fotografica dell'intervento eseguito e la dichiarazione del tecnico che ha provveduto allo stesso allegando la relativa fattura.

La procedura di abbuono tariffario prevista nei commi precedenti non verrà applicata qualora il Gestore provveda ad attivare un servizio di copertura per le eventuali perdite occulte, con quota di adesione volontaria a carico del Cliente.

La procedura di abbuono tariffario e/o il servizio di copertura non saranno riconosciuti ai Clienti che si trovino in condizioni di insoluto verso il Gestore.

usufruire di un abbuono tariffario.

In particolare:

- la perdita occulta deve derivare da causa accidentale, fortuita ed involontaria e verificarsi a valle del contatore del Gestore in una parte della rete interna privata non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto e palese. Non sono considerate in alcun modo perdite occulte le perdite d'acqua derivanti da rotture e/o cattivo funzionamento:

- di impianti a vista e strutture ispezionabili;
- delle valvole di troppo pieno e dei galleggianti se facilmente visibili;
- dei rubinetti, degli sciacquoni dei water e degli scarichi;

• degli impianti di pompaggio e di decalcificazione acque ed in genere di tutte le apparecchiature di regolazione e controllo presenti negli impianti dell'utenza (come ad esempio impianti a pannelli solari, frigoriferi, fabbricatori di ghiaccio, condizionatori, caldaie, ecc.) se la perdita è localizzata in parti visibili e/o facilmente accessibili all'utente;

- la perdita non deve essere stata causata da imperizia/negligenza dell'Utente e/o da terzi incaricati dal medesimo, e/o dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di fornitura.

- l'Utente che rileva un consumo anomalo ed individua la causa in una rottura/malfunzionamento nell'impianto, è tenuto a denunciare tempestivamente al Gestore la perdita ed in ogni caso prima di effettuare i lavori di riparazione. Successivamente, entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione, l'Utente, pena la decadenza delle condizioni per l'apertura della pratica di abbuono, dovrà effettuare la riparazione e trasmettere al Gestore, che provvederà agli opportuni accertamenti, la documentazione fotografica del sinistro dimostrante l'effettiva rottura/malfunzionamento, una panoramica che evidenzia la zona oggetto d'intervento, le foto attestanti l'avvenuta riparazione e la lettura del contatore a riparazione ultimata, nonché la ricevuta/fattura degli oneri sostenuti per la riparazione oppure un'autocertificazione di avvenuta riparazione se eseguita direttamente dall'Utente. In ogni caso la riparazione dovrà essere eseguita a regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme di legge e alle specifiche tecniche del Gestore.

Il Gestore provvederà agli opportuni accertamenti. La pratica non potrà essere evasa e l'abbuono riconosciuto qualora l'Utente non

consenta i necessari sopralluoghi e/o non fornisca tutta la documentazione richiesta.

Non verrà in ogni caso riconosciuto alcun abbuono qualora l'Utente non presenti al Gestore la denuncia della perdita, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo, entro 90 giorni dalla data di scadenza della bolletta contenente i consumi attribuibili alla perdita;

- l'abbuono potrà essere richiesto solo per la bolletta riferita al periodo interessato dalla perdita. Non saranno rimborsate bollette riferite a periodi precedenti, regolarmente pagate dall'Utente, laddove lo stesso non abbia fatto regolare denuncia in osservanza a quanto sopra;

- l'Utente che risulti moroso nei confronti del Gestore, per bollette diverse da quella interessata dalla perdita e/o anche per Utenze (cessate e/o attive) diverse, non potrà usufruire dell'abbuono finché perduri l'insolvenza;

- l'abbuono verrà riconosciuto solo una volta nell'arco della durata contrattuale di ciascuna utenza.

Il Gestore si riserva la facoltà di verificare che eventuali volture contrattuali non vengano effettuate per eludere l'applicazione di tale criterio, in tal caso non verrà concesso l'abbuono.

In presenza di tutti i requisiti sopra evidenziati, il Gestore provvederà a rideterminare i consumi con le seguenti modalità:

- servizio di acquedotto: ~~media dei metri cubi d'acqua fatturati nello stesso periodo dell'anno precedente (ovvero, in mancanza di dati storici, in base ai consumi medi per utenze analoghe)~~ addebito di consumi pari al Consumo medio annuo (coefficiente C_a) dell'utenza determinato, anche in caso di indisponibilità e/o nuova utenza, in osservanza alle disposizioni e criteri tutti stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 218/2016/R/idr del 05.05.2016 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, maggiorati del 500% della media stessa;

- servizio di fognatura: ~~media dei metri cubi d'acqua fatturati nello stesso periodo dell'anno precedente (ovvero, in mancanza di dati storici, in base ai consumi medi per utenze analoghe)~~ addebito di consumi pari al Consumo medio annuo (coefficiente C_a) dell'utenza determinato, anche in caso di indisponibilità e/o nuova utenza, in osservanza alle disposizioni e criteri tutti stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n.

218/2016/R/idr del 05.05.2016 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni;

- servizio di depurazione: ~~media dei metri cubi d'acqua fatturati nello stesso periodo dell'anno precedente (ovvero, in mancanza di dati storici, in base ai consumi medi per utenze analoghe)~~

addebito di consumi pari al Consumo medio annuo (coefficiente C_a) dell'utenza determinato, anche in caso di indisponibilità e/o nuova utenza, in osservanza alle disposizioni e criteri tutti stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 218/2016/R/idr del 05.05.2016 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni,.

~~Qualora a causa di malfunzionamento del misuratore i dati storici dell'anno precedente non siano attendibili, il Gestore prenderà in considerazione i consumi relativi ad altro periodo precedente dell'utenza oggetto di abbuono purché rappresentativi della stessa, in mancanza di tali dati verranno considerati i consumi medi per utenze della stessa tipologia di appartenenza.~~

In caso di guasto e/o malfunzionamento del contatore il Gestore procederà alla ricostruzione dei consumi dell'Utenza oggetto dell'abbuono in osservanza ai criteri e modalità della citata deliberazione dell'ARERA n. 218/2016/R/idr del 05.05.2016 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.